

## **Orientamenti**

sulla valutazione della risolvibilità (articolo 15, paragrafo 5, del CCPRRR) ()

## Indice

1	Ambito di applicazione.....	4
2	Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni .....	5
2.1	Riferimenti normativi.....	5
2.2	Abbreviazioni.....	6
2.3	Definizioni .....	6
3	Finalità .....	7
4	Conformità e obblighi di notifica.....	8
4.1	Status degli orientamenti .....	8
4.2	Obblighi di notifica.....	8
5	Orientamenti sulla valutazione della risolvibilità delle CCP .....	9
5.1	Introduzione agli orientamenti .....	9
5.2	Orientamento 1 – Principi per le valutazioni della risolvibilità.....	9
5.3	Orientamento 2 – Aspetti da 1 a 3: attribuzione e allineamento delle attività d'impresa principali e delle operazioni essenziali .....	12
5.4	Orientamento 3 – Aspetto 4: dispositivi per fornire il personale, le infrastrutture e i capitali indispensabili .....	14
5.5	Orientamento 4 – Aspetti 5 e 6: solidità e opponibilità dei contratti di servizio ....	16
5.6	Orientamento 5 – Aspetti 7 e 8: struttura di governance adeguata, contratti di servizi.....	17
5.7	Orientamento 6 – Aspetto 9: piani di emergenza e continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento.....	19
5.8	Orientamento 7 – Aspetti da 10 a 13: risolvibilità dal punto di vista informatico ..20	
5.9	Orientamento 8 – Aspetti da 14 a 17: garanzie od operazioni infragruppo.....	23
5.10	Orientamento 9 – Aspetti 19 e 22: applicazione degli strumenti di risoluzione ....	25
5.11	Orientamento 10 – Aspetto 20: emissione di nuovi strumenti di partecipazione..	26
5.12	Orientamento 11 – Aspetti 18 e 21: risolvibilità dal punto di vista transfrontaliero.....	27

5.13	Orientamento 12 – Aspetti da 23 a 26: impatto sui sistemi finanziari, sulla fiducia del mercato e sui sistemi di pagamento e di regolamento .....	28
------	---	----

## 1 Ambito di applicazione

### Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità di risoluzione.

### Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/23 sulla risoluzione e il risanamento delle CCP (CCPRRR) e definiscono un insieme comune di elementi che le autorità di risoluzione devono prendere in considerazione quando considerano i 26 aspetti di cui alla sezione C dell'allegato del CCPRRR durante lo svolgimento delle valutazioni della risolvibilità.

### Tempistica

3. I presenti orientamenti si applicano a decorrere da due mesi dopo la data di pubblicazione sul sito web dell'ESMA nelle lingue ufficiali dell'Unione europea.

## 2 Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

### 2.1 Riferimenti normativi

CCPRRR	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 <sup>(1)</sup> .
EMIR	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(2)</sup> .
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione <sup>(3)</sup> .

---

<sup>(1)</sup> GU L 22 del 22.1.2021, pagg. 1-102.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

## 2.2 Abbreviazioni

<i>CCP</i>	Controparte centrale
<i>CE</i>	Commissione europea
<i>CERS</i>	Comitato europeo per il rischio sistemico
<i>DC</i>	Documento di consultazione
<i>ESMA</i>	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
<i>SEE</i>	Spazio economico europeo
<i>SEVIF</i>	Sistema europeo di vigilanza finanziaria
<i>UE</i>	Unione europea

## 2.3 Definizioni

4. Salvo diversa indicazione, i termini utilizzati nei presenti orientamenti hanno il medesimo significato specificato nel CCPRRR, nell'EMIR e nei regolamenti delegati (UE) n. 152/2013 e n. 153/2013.

### 3 Finalità

5. I presenti orientamenti si basano sull'articolo 15, paragrafo 5, del CCPRRR e hanno l'obiettivo di promuovere la convergenza delle prassi di risoluzione relative all'applicazione della sezione C conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. Al fine di conseguire tale obiettivo l'ESMA dovrebbe, oltre a fornire orientamenti per promuovere la convergenza sui 26 aspetti di cui alla sezione C, promuovere in generale anche la convergenza sulle prassi di risoluzione relativamente ai suddetti 26 aspetti. Tuttavia, anche se una CCP è conforme e in linea con gli elementi presentati dagli orientamenti, ciò non significa necessariamente che sia risolvibile, poiché è responsabilità esclusiva delle autorità di risoluzione valutare la risolvibilità sulla base del parere dei suoi esperti.
7. Poiché gli orientamenti definiscono elementi generali di cui l'autorità di risoluzione deve tenere conto, alcuni degli elementi presentati in questa sede possono risultare più pertinenti di altri per un determinato tipo di strumento di risoluzione e la misura in cui vengono applicati ad altri strumenti di risoluzione è lasciata alla discrezionalità delle autorità di risoluzione. Gli orientamenti non forniscono un elenco esaustivo e l'autorità di risoluzione può considerare altri o ulteriori elementi nella valutazione della risolvibilità della CCP a norma dell'articolo 15 del CCPRRR.
8. Tuttavia, al fine di garantire un'applicazione armonizzata degli orientamenti per quanto possibile, le autorità di risoluzione dovrebbero spiegare nella valutazione della risolvibilità il motivo per cui un orientamento non risulta pertinente per la CCP o se vengano impiegati ulteriori elementi nella suddetta valutazione.

## **4 Conformità e obblighi di notifica**

### **4.1 Status degli orientamenti**

9. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti (ossia le autorità di risoluzione designate ai sensi dell'articolo 3 del CCPRRR) devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
10. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, secondo il caso.

### **4.2 Obblighi di notifica**

11. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi o iii) non si conformano e non intendono conformarsi agli orientamenti.
12. In caso di non conformità, le autorità competenti notificano inoltre all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'Autorità in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non si conformano a tali orientamenti.



## **5 Orientamenti sulla valutazione della risolvibilità delle CCP**

### **5.1 Introduzione agli orientamenti**

L'ESMA osserva che la sezione C dell'allegato del CCPRRR contiene riferimenti sia alle «funzioni essenziali» che alle «operazioni essenziali», mentre si menzionano per lo più queste ultime nei diversi aspetti elencati in tale sezione. Considerando la definizione di funzioni essenziali fornita nel CCPRRR, si intende che le operazioni essenziali di una CCP fanno parte delle funzioni essenziali definite nel CCPRRR.

L'ESMA rileva inoltre che vengono impiegate le espressioni «accordi sul livello di servizio» negli aspetti 5, 7, 8 e «contratti di servizio» nell'aspetto 6. L'espressione «contratti di servizio» comprende in genere anche gli accordi sul livello di servizio e l'elemento importante per la valutazione ai sensi degli orientamenti è garantire che siano considerati tutti i contratti di servizio pertinenti (indipendentemente dal fatto che siano contemplati o meno nella parte introduttiva dell'accordo sul livello di servizio). Pertanto, negli orientamenti 4 e 5, l'ESMA utilizza «contratti di servizio» per riferirsi a entrambi i tipi di accordi, al fine di garantire una valutazione basata sui contenuti e incentrata sulla finalità degli orientamenti 4 e 5.

### **5.2 Orientamento 1 – Principi per le valutazioni della risolvibilità**

L'autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi del metodo descritto di seguito come orientamento per valutare la risolvibilità della CCP.

#### **Valutazione della rilevanza**

L'ESMA osserva che, per incidere sulla valutazione complessiva della risolvibilità delle CCP, i motivi di preoccupazione, le carenze, le incertezze, le limitazioni o le restrizioni individuate dovrebbero costituire un problema rilevante, ossia i) dovrebbero avere un'entità significativa, ii) dovrebbero avere una certa probabilità di accadimento (essere probabili) e iii) la complessità della questione dovrebbe verosimilmente incidere in senso negativo sulla risolvibilità.

L'ESMA suggerirebbe pertanto all'autorità di risoluzione di istituire un sistema di valutazione, utilizzando 3 parametri per valutare la carenza, l'incertezza, la restrizione o la limitazione identificata e per concludere se il problema sia in generale tanto rilevante da poter incidere sulla risolvibilità della CCP.

## **Orientamento 1**

Nel determinare la risolvibilità delle CCP, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare se siano stati individuati motivi di preoccupazione, carenze, incertezze, limitazioni o restrizioni nelle valutazioni dell'aspetto pertinente e se uno di tali motivi di preoccupazione, carenze, incertezze, limitazioni o restrizioni individuate possa incidere sulla risolvibilità della CCP in modo negativo o pregiudizievole, utilizzando a tal fine gli elementi elencati nel presente orientamento 1.

Valutando l'importanza, la probabilità e la complessità del problema individuato, l'autorità di risoluzione dovrebbe determinare se si possa ritenere che tale problema abbia un impatto negativo sostanziale sulla risolvibilità della CCP.

L'autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi del metodo descritto nel presente orientamento 1 per valutare, considerando le caratteristiche specifiche della CCP e le strategie di risoluzione individuate nel piano, l'impatto di un problema individuato sullo specifico aspetto della risolvibilità in base alla valutazione della rilevanza tenendo conto, in linea di principio, di tre parametri principali elencati di seguito.

L'autorità di risoluzione può avvalersi del modello fornito e attribuire indipendentemente una valutazione di rilevanza agli orientamenti assegnando un rating basso, medio o alto per l'importanza, la probabilità e la complessità di ogni problema in relazione agli orientamenti. Tuttavia, l'autorità di risoluzione può anche assegnare nella sua valutazione un rating generale alla risolvibilità complessiva della CCP e utilizzare il modello per specificare ulteriormente alcuni elementi pertinenti ai fini della valutazione. L'autorità di risoluzione può anche non utilizzare affatto il modello, definendone invece uno proprio per le sue valutazioni.

### ***Parametro 1 – Importanza***

***L'importanza di un problema si stabilisce in base a una valutazione congiunta fondata sulla pertinenza del problema individuato e sulla sua portata.***

#### ***Pertinenza***

***Quanto più pertinente è il problema individuato per l'esito della valutazione della risolvibilità, tanto maggiore è l'importanza attribuita al problema. Un problema facilmente risolvibile, anche se di natura complessa, o che è in fase di gestione o mitigazione in modo soddisfacente, sarebbe considerato meno pertinente dall'autorità di risoluzione.***

#### ***Portata dei problemi individuati***

***L'importanza è legata alla portata del problema individuato, e quanto più grave è l'impatto di un problema sulla CCP, tanto maggiore è la probabilità che esso sia***

***considerato importante ai fini della valutazione della risolvibilità. Se il problema individuato riguarda un aspetto molto importante di tale valutazione, anche un problema di minore entità può comportare un rischio significativo, poiché può ridurre le probabilità che una risoluzione sia fattibile e credibile.***

***Parametro 2 – Probabilità***

***Maggiore è la probabilità che un problema si verifichi e minore è la chiarezza in merito al problema individuato (ad esempio, se non se ne può verificare la portata), maggiore è il rischio che il problema individuato sia importante ai fini della valutazione della risolvibilità, in quanto un problema individuato con un’alta probabilità e scarsa chiarezza in merito alle sue conseguenze aumenta il rischio che alla fine il ricorso a uno strumento di risoluzione non abbia successo e, di conseguenza, riduce le probabilità che una risoluzione sia fattibile e credibile.***

***Parametro 3 – Complessità***

***Maggiore è la complessità di un problema individuato o della struttura del gruppo, della struttura di governo societario o delle procedure interne della CCP relative alle attività d’impresa principali e alle funzioni essenziali, maggiore è il rischio che il problema individuato sia rilevante ai fini della valutazione della risolvibilità e minori sono le probabilità che una risoluzione sia fattibile e credibile.***

Modello per assistere l’autorità di risoluzione nella sua valutazione.

	Problema/i rilevato/i	Importanza (bassa, media, alta)	Probabilità (bassa, media, alta)	Complessità (bassa, media, alta)
<b>Orientamento 2</b>				
<b>Orientamento 3</b>				
<b>Orientamento 4</b>				
<b>Orientamento 5</b>				
<b>Orientamento 6</b>				
<b>Orientamento 7</b>				
<b>Orientamento 8</b>				

<b>Orientamento 9</b>				
<b>Orientamento 10</b>				
<b>Orientamento 11</b>				
<b>Orientamento 12</b>				

### **5.3 Orientamento 2 – Aspetti da 1 a 3: attribuzione e allineamento delle attività d’impresa principali e delle operazioni essenziali**

L’ESMA osserva che, mentre gli aspetti da 1 a 3 fanno riferimento alle «operazioni essenziali», resta inteso che le operazioni essenziali di una CCP fanno parte delle funzioni essenziali definite nel CCPRRR.

L’ESMA prende atto che il riferimento alle «persone giuridiche» nell’aspetto 1 dovrebbe includere tutte le persone giuridiche, all’interno del gruppo della CCP o al di fuori della struttura del gruppo della CCP, che sono importanti per quest’ultima, perché prestano servizi o sarebbero altrimenti impegnate nelle attività d’impresa principali e nelle operazioni essenziali della CCP o perché quest’ultima dipende da tali persone giuridiche per quanto concerne il funzionamento delle sue attività d’impresa principali e operazioni essenziali. Pertanto la valutazione nell’ambito dell’aspetto 1 dovrebbe permettere di comprendere l’attribuzione effettuata dalla CCP e fornire informazioni sulle persone giuridiche identificate cui sono state attribuite le attività d’impresa principali e le operazioni essenziali della CCP e sull’eventuale presenza di attività d’impresa principali e operazioni essenziali che non possano essere attribuite a una persona giuridica, nonché sul motivo della loro presenza.

L’ESMA rileva che l’aspetto 2 verte sulle strutture giuridiche e societarie della CCP, ossia sui soggetti giuridici che costituiscono parte integrante del gruppo della CCP, della sua struttura e organizzazione interna, e reputa che l’obiettivo consista nel valutare in che misura le strutture giuridiche e societarie della CCP siano allineate con le attività d’impresa principali e le operazioni essenziali individuate nel piano di risoluzione e utilizzate nell’attribuzione di cui all’aspetto 1.

L’aspetto 3 è strettamente legato al 2, poiché questa valutazione tiene conto di elementi simili a quelli di cui all’aspetto 2, ma con la differenza che in questo caso la valutazione si concentra sul rischio effettivo che la struttura della CCP possa impedire l’utilizzo degli strumenti di risoluzione e sulla misura in cui può impedirlo.

L’orientamento 2 prevede un insieme comune di elementi di cui l’autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi per valutare gli aspetti da 1 a 3 di cui alla sezione C dell’allegato del CCPRRR.

## **Orientamento 2**

L'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto della misura in cui i) la CCP è in grado di attribuire le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali alle varie persone giuridiche, ii) le strutture societarie sono allineate con le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali e iii) la struttura giuridica della CCP ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione a causa della complessità del gruppo (aspetti da 1 a 3 della sezione C dell'allegato del CCPRRR) valutando i seguenti elementi:

(1) se e in che misura la CCP abbia individuato le sue attività d'impresa principali e le operazioni essenziali;

(2) se e in che misura la CCP abbia attribuito le sue attività d'impresa principali e le operazioni essenziali alle varie persone giuridiche e se tale mappatura sia completa e aggiornata;

(3) se nella mappatura siano state identificate persone giuridiche, come fornitori di servizi critici o essenziali, e se la mappatura descriva la portata e fornisca dettagli sulle attività d'impresa principali e sulle operazioni essenziali attribuite a ciascuna delle suddette persone giuridiche identificate;

(4) se la mappatura delle attività d'impresa principali e delle operazioni essenziali rispetto alle strutture giuridiche e societarie della CCP abbia individuato:

- a) gli allineamenti tra i diversi servizi di compensazione prestati dalla CCP da un lato e la sua organizzazione dall'altro, o se vi sia limitato o assente allineamento;
- b) la presenza di più persone giuridiche all'interno della struttura del gruppo della CCP e la misura in cui il numero di persone giuridiche aumenta la complessità del gruppo, o se ci siano altre indicazioni di un'eccessiva complessità della struttura delle CCP; e
- c) se l'assetto proprietario della CCP possa ostacolare la risolvibilità della CCP: ad esempio, se si constata che tale assetto implica modelli decisionali complessi, che l'affidamento su proprietari o su altre persone giuridiche all'interno del gruppo per l'applicazione degli strumenti di risoluzione comporta assetti proprietari complessi o coinvolge proprietari con strutture societarie complesse o pubbliche;

(5) se la mappatura abbia individuato servizi di compensazione che potrebbero essere separati più facilmente da altri servizi di compensazione della CCP o meno.

## 5.4 Orientamento 3 – Aspetto 4: dispositivi per fornire il personale, le infrastrutture e i capitali indispensabili

Il presente orientamento ha l'obiettivo di fornire indicazioni su come l'autorità di risoluzione debba valutare la fattibilità e la credibilità dei dispositivi predisposti dalla CCP per fornire il personale, le infrastrutture, i finanziamenti, la liquidità e i capitali indispensabili per sostenere e mantenere in essere le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali.

L'obiettivo principale del presente orientamento 3 consisterebbe nell'individuare i rischi che presentano i dispositivi predisposti, come il rischio che non siano mantenuti come previsto in caso di risoluzione o che siano vulnerabili a determinate misure o eventi.

L'orientamento 3 prevede un insieme comune di elementi di cui l'autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi per valutare l'aspetto 4, come indicato nella sezione C dell'allegato del CCPRRR.

### **Orientamento 3**

L'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto della misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire il personale, le infrastrutture, i finanziamenti, la liquidità e i capitali indispensabili per sostenere e mantenere in essere le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali (aspetto 4 della sezione C dell'allegato del CCPRRR), valutando i seguenti elementi:

(1) se la CCP abbia predisposto dispositivi per fornire il personale indispensabile per sostenere e mantenere in essere le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali e se tali dispositivi siano adeguati e sufficientemente solidi, tenendo presente in che misura i suddetti dispositivi possano essere soggetti a limitazioni derivanti dal diritto nazionale, per esempio valutando:

- a) quanto previsto dal regolamento del personale della CCP e dalle condizioni di impiego in caso di risoluzione della CCP; e
- b) in che misura i rapporti di lavoro dei dipendenti indispensabili della CCP sarebbero mantenuti in caso di risoluzione e se la CCP abbia ottenuto una consulenza legale interna o esterna a sostegno di questa possibilità;

(2) se i dispositivi predisposti per garantire la continuità dell'accesso a infrastrutture di importanza critica come i locali, i servizi di telecomunicazione, le risorse informatiche, le licenze software e altre licenze di diritti di proprietà intellettuale e materiale, l'hardware come i server e altre apparecchiature informatiche, nonché l'energia elettrica siano adeguati e solidi per sostenere e mantenere in essere le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali della CCP, al fine di consentire a quest'ultima di mantenere in funzione le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali.

Per valutare la solidità del rapporto con le diverse infrastrutture, la valutazione dovrebbe vertere sul modo in cui una risoluzione potrebbe incidere sui dispositivi che riguardano tali infrastrutture. L'autorità di risoluzione dovrebbe, ad esempio, valutare quanto segue:

- a) la possibilità di eliminare, sospendere o modificare i diritti di accesso a tali infrastrutture a causa della risoluzione della CCP;
- b) la continuità di accesso a infrastrutture pertinenti dove la CCP può trasferire, in tutto o in parte, i servizi di compensazione nell'ambito degli strumenti di risoluzione; e
- c) la continuità di accesso, da parte del prestatore di servizi attuale, alle infrastrutture essenziali durante la risoluzione per un periodo di tempo ragionevole e in base agli stessi termini e condizioni;

(3) se i dispositivi predisposti per fornire finanziamenti destinati al sostegno e al mantenimento di un'attività d'impresa principale o un'operazione essenziale siano adeguati e in quale misura tali dispositivi rimarrebbero validi in caso di risoluzione, nonché in quale misura siano trasferibili nel caso in cui venga utilizzato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa o lo strumento della CCP-ponte. L'autorità di risoluzione dovrebbe, ad esempio, valutare quanto segue:

- a) in che misura la CCP abbia adottato disposizioni preliminari ai fini del pagamento anticipato dei servizi pertinenti per un periodo di tempo ragionevole; e
- b) se i fondi per tale pagamento anticipato siano sufficientemente protetti e garantiti da attività sufficientemente liquide;

(4) se i dispositivi predisposti per fornire liquidità alla CCP siano ben strutturati, al fine di rimanere validi in caso di risoluzione e se la CCP abbia adottato dispositivi adeguati (ad esempio conti in liquidità ad hoc) per individuare rapidamente e senza difficoltà le fonti di liquidità assegnate a una determinata attività d'impresa principale o a una particolare operazione essenziale della CCP;

(5) se i dispositivi predisposti per fornire capitali a sostegno delle attività d'impresa principali e delle operazioni essenziali prevedano fondi ad hoc nella struttura di capitale della CCP e la probabilità che i suddetti capitali rimangano validi in caso di risoluzione, nonché se tali dispositivi siano strutturati per attività d'impresa principale e operazione critica. L'autorità di risoluzione dovrebbe, ad esempio, valutare quanto segue:

- a) l'importo dei fondi ad hoc protetti della CCP (compresi quelli non impegnati) per il sostegno e il mantenimento di ogni attività d'impresa principale e di ogni operazione critica;
- b) in che misura gli accordi in materia di liquidità dei partecipanti diretti siano adeguati e applicabili al fine di garantire che essi possano onorare i propri obblighi nei confronti della CCP; e
- c) in che misura le risorse finanziarie pertinenti siano detenute separatamente rispetto ad altre attività del gruppo.

## **5.5 Orientamento 4 – Aspetti 5 e 6: solidità e opponibilità dei contratti di servizio**

Il presente orientamento ha l'obiettivo di fornire indicazioni su come l'autorità di risoluzione debba valutare la fattibilità e la credibilità dei dispositivi predisposti dalla CCP per garantire la solidità e l'opponibilità dei contratti di servizio della CCP in caso di risoluzione (indipendentemente dal fatto che tali contratti siano contemplati o meno dagli accordi sul livello di servizio).

Pertanto, l'obiettivo principale del presente orientamento 4 consisterebbe nell'accertare l'esistenza di accordi sul livello di servizio e, qualora vengano individuati, la loro solidità, nonché se i contratti di servizio della CCP prevedano dispositivi adeguati per garantire che la prestazione dei servizi contemplati dai contratti in questione non sia suscettibile di essere interrotta, terminata o influenzata negativamente dalla risoluzione della CCP e che i contratti di servizio rimangano pienamente opponibili in caso di risoluzione.

L'orientamento 4 prevede un insieme comune di elementi di cui l'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto per valutare gli aspetti 5 e 6 di cui alla sezione C dell'allegato del CCPRRR.

### **Orientamento 4**

L'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto dell'esistenza e della solidità dei contratti di servizio e della misura in cui rimangono pienamente opponibili in caso di risoluzione della CCP (aspetti 5 e 6 della sezione C dell'allegato del CCPRRR), valutando i seguenti elementi:

- (1) se la CCP disponga di un registro dei diversi prestatori di servizi e dei contratti di servizio pertinenti affinché possa garantire le sue attività d'impresa principali e le operazioni essenziali;
- (2) se e in che misura i contratti di servizio pertinenti affinché la CCP garantisca le sue attività d'impresa principali e le operazioni essenziali prevedano specificamente la



possibilità che la CCP sia sottoposta a risoluzione e in che misura le operazioni essenziali e le attività d'impresa principali contemplino disposizioni specifiche volte a garantire che i contratti di servizio siano solidi e rimangano pienamente opponibili in caso di risoluzione della CCP, nonché se tali disposizioni specifiche siano idonee ed efficienti per conseguire la finalità di rimanere pienamente opponibili in caso di risoluzione della CCP. Le autorità di risoluzione dovrebbero, ad esempio, valutare quanto segue:

- a) in che misura i contratti di servizi che rimangono pienamente opponibili in caso di risoluzione della CCP contemplino in modo adeguato e sufficiente gli elementi principali dei servizi necessari alla CCP (o a una sua parte) per continuare a svolgere le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali;
- b) in che misura i contratti accordi di servizio pertinenti per la CCP contengano limitazioni o restrizioni in merito all'applicabilità e all'efficacia di determinati contratti di servizio o di una loro parte, in caso di risoluzione di una CCP;
- c) in che misura i termini e le condizioni (compresa la determinazione dei prezzi per il servizio e altri aspetti fondamentali dell'accordo) rimangano invariati e non siano influenzati dall'avvio della risoluzione della CCP.

## **5.6 Orientamento 5 – Aspetti 7 e 8: struttura di governance adeguata, contratti di servizi**

Le autorità di risoluzione dovrebbero accertare se le unità organizzative/persone fisiche nell'ambito della struttura di governance della CCP siano adeguatamente coinvolte nella gestione dei contratti di servizio al fine di garantire la conformità alle politiche interne applicabili a tali contratti, e di conseguenza se vi sia un bilanciamento dei poteri per assicurare che i contratti di servizio siano stipulati e gestiti in conformità delle politiche interne della CCP. Come osservato in precedenza, l'espressione «contratti di servizio» sarà utilizzata negli orientamenti per indicare tutti i tipi di contratti di servizio (indipendentemente dal fatto che siano contemplati o meno nella parte introduttiva degli accordi sul livello di servizio). Le autorità di risoluzione dovrebbero accertare se la CCP disponga di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio (ad esempio in relazione allo strumento della vendita dell'attività d'impresa o allo strumento della CCP-ponte) in caso di separazione di attività d'impresa principali o di funzioni essenziali. In caso di risoluzione della CCP, l'esistenza di tale procedura di trasferimento sarà fondamentale per attuare lo strumento della vendita dell'attività d'impresa o quello di risoluzione della CCP-ponte.

L'orientamento 5 prevede un insieme comune di elementi e punti di cui l'autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi per valutare gli aspetti 7 e 8 di cui alla sezione C dell'allegato del CCPRRR.

### **Orientamento 5**

L'autorità di risoluzione dovrebbe valutare in che misura la struttura di governance della CCP sia adeguata per assicurare la gestione e l'osservanza delle politiche interne della CCP in relazione ai suoi contratti di servizio, nonché se la CCP disponga di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di contratti di servizio in caso di separazione di attività d'impresa principali o di funzioni essenziali (aspetti 7 e 8 della sezione C dell'allegato del CCPRRR), valutando i seguenti elementi:

(1) se gli orientamenti interni sul contenuto richiesto dei contratti di servizio in relazione alle attività d'impresa principali o alle funzioni essenziali della CCP forniscano parametri quantitativi e qualitativi sufficientemente chiari in base a cui sia possibile monitorare i pertinenti contratti di servizio;

(2) se le strutture di governance e i dispositivi predisposti siano adeguati per assicurare l'osservanza delle politiche interne per ogni contratto di servizio, considerando ad esempio se:

- a) esista in seno all'unità organizzativa una funzione di gestione centralizzata o un responsabile ad hoc per gestire i contratti di servizio in relazione all'attività d'impresa principale o alle funzioni essenziali pertinenti;
- b) l'unità organizzativa e le linee gerarchiche del responsabile designato per ciascun contratto di servizio siano chiaramente definite nella struttura di governance o di gestione della CCP; e
- c) le funzioni giuridiche e/o di conformità siano coinvolte o consultate per assicurare l'osservanza delle politiche interne per i contratti di servizio;

(3) se i contratti di servizio siano trasferibili (o rinnovati o confermati, secondo i casi, ai sensi del diritto pertinente che disciplina il contratto), anche nel caso in cui si preveda che l'autorità di risoluzione applichi lo strumento della vendita dell'attività d'impresa o dello strumento di risoluzione della CCP-ponte. Per valutare la trasferibilità, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare in che misura:

- a) i contratti di servizio disciplinino la possibilità, per l'autorità di risoluzione, di trasferire un servizio pertinente a una nuova CCP in caso di risoluzione;
- b) i contratti di servizio prevedano assistenza nel trasferimento o nella cessazione dei contratti che si verificano durante la risoluzione;
- c) le disposizioni relative alla procedura di migrazione della CCP siano previste nei termini dei contratti di servizio, in caso di risoluzione della CCP; e

- d) vi siano impedimenti di natura giuridica al trasferimento dei servizi, per esempio in relazione al cliente della CCP, per quanto riguarda ad esempio i requisiti in materia di modifica (*repapering*) o di protezione dei dati personali.

## 5.7 Orientamento 6 – Aspetto 9: piani di emergenza e continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento

È essenziale che la CCP abbia predisposto procedure e dispositivi per assicurare la continuità delle sue funzioni essenziali. Inoltre le CCP, gli operatori dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento dovrebbero definire nei loro rapporti contrattuali o nel loro regolamento operativo procedure volte a disciplinare i termini in base ai quali una CCP sottoposta a risoluzione può continuare ad accedere a tali sistemi di pagamento e di regolamento.

L'autorità di risoluzione dovrebbe valutare la fattibilità e la credibilità dei piani di emergenza che garantiscono la continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento.

L'orientamento 6 prevede un insieme comune di elementi e punti di cui l'autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi per valutare l'aspetto 9 di cui alla sezione C dell'allegato del CCPRR.

### **Orientamento 6**

L'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto della misura in cui sono predisposti piani e misure di emergenza per assicurare la continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento (aspetto 9 della sezione C dell'allegato del CCPRRR), valutando i seguenti elementi:

se il piano di emergenza garantisca adeguatamente la continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento e se detto piano preveda le azioni da adottare, in caso di risoluzione della CCP, per assicurare la continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento, considerando ad esempio:

- a) se le azioni previste dai piani di emergenza siano adeguate per continuare a rispettare gli obblighi sostanziali applicabili alla CCP e massimizzare la probabilità di continuare ad accedere ai sistemi di pagamento e di regolamento e prestare servizi alla CCP;
- b) se il piano di emergenza sia sufficientemente dettagliato da contemplare diversi scenari di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento in caso di risoluzione, e se detto piano includa dettagli su come le modifiche possano incidere sull'accesso ai sistemi, quale ad esempio il cambio della banca di regolamento e l'identificazione dei sostituti (passando da un regolamento in contanti con denaro di una banca

commerciale al regolamento con denaro di una banca centrale) e la tempistica di tali modifiche (overnight o intra-day);

- c) se il piano di emergenza abbia identificato accuratamente gli obblighi sostanziali, previsti dal regolamento operativo dell'operatore del sistema di pagamento e/o di regolamento nelle giurisdizioni pertinenti, che si applicherebbero in caso di risoluzione, quali i requisiti finanziari, informativi e operativi aggiuntivi (o straordinari); e
- d) se il piano di emergenza assicuri anche la continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento in una situazione in cui la CCP in risoluzione trasferisce parte dei suoi servizi, sia per le parti della CCP che verranno trasferite che per quella rimanente.

## **5.8 Orientamento 7 – Aspetti da 10 a 13: risolvibilità dal punto di vista informatico**

L'accuratezza e la completezza delle informazioni e il loro flusso continuo durante la procedura di risoluzione dalla CCP all'autorità di risoluzione e viceversa rappresentano fattori determinanti per la riuscita della risoluzione.

L'orientamento 7 prevede un insieme comune di elementi e punti di cui l'autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi per valutare gli aspetti da 10 a 13 di cui alla sezione C dell'allegato del CCPRR.

### **Orientamento 7**

L'autorità di risoluzione dovrebbe valutare in che misura vi siano sistemi informatici gestionali adeguati per permettere alle autorità di risoluzione di raccogliere informazioni accurate e complete sulle attività d'impresa principali e sulle operazioni essenziali al fine di agevolare decisioni rapide, e per garantire che i sistemi informatici gestionali siano in grado di fornire le informazioni essenziali per un'efficace risoluzione della CCP in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione. L'autorità di risoluzione dovrebbe inoltre tenere conto della misura in cui la CCP ha testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress e se la CCP sia in grado di assicurare la continuità dei propri sistemi informatici gestionali sia per la CCP interessata sia per la CCP nuova nel caso in cui le operazioni essenziali e le attività d'impresa principali siano separate dal resto delle operazioni e attività d'impresa (aspetti da 10 a 13 della sezione C dell'allegato del CCPRRR). L'autorità di risoluzione dovrebbe considerare tutto ciò valutando i seguenti elementi:

(1) se le informazioni contenute nel sistema o nei sistemi informatici gestionali riguardanti le attività d'impresa principali e le operazioni essenziali (comprese le informazioni sulla proprietà delle attività e delle infrastrutture, sulla determinazione dei prezzi, sui diritti e sugli accordi contrattuali, nonché sugli accordi di esternalizzazione) siano pertinenti, adeguate e sufficientemente complete da garantire decisioni rapide e informate;

(2) se i sistemi informatici gestionali della CCP:

- a) siano adeguatamente organizzati e ben concepiti per fornire informazioni accessibili, pertinenti, accurate e complete in merito alle attività d'impresa principali e alle operazioni essenziali;
- b) applichino procedure per garantire che le informazioni acquisite e conservate nei sistemi informatici gestionali siano mirate, ben strutturate, suddivise in livelli e definite in modo da garantire che le informazioni pertinenti possano essere individuate velocemente e in modo efficace quando si adottano decisioni rapide o in situazioni in rapida evoluzione;
- c) applichino funzioni di ricerca estese a diversi sistemi informatici gestionali per garantire la disponibilità di informazioni pertinenti con breve preavviso;
- d) garantiscano che le informazioni siano affidabili e chiare e possano essere recuperate in un formato leggibile e che diverse informazioni possano essere utilizzate insieme in modo efficiente, siano compatibili tra i diversi sistemi e convertibili in un formato che possa essere condiviso per poter adottare decisioni rapide;
- e) applichino procedure e dispositivi automatizzati per la raccolta dei dati, valutando - qualora tali procedure automatizzate non siano disponibili - la misura in cui tali dati possono essere inseriti manualmente;
- f) garantiscano che le informazioni siano aggiornate costantemente o a intervalli predefiniti (con minor frequenza in una modalità di ordinaria amministrazione, più spesso in una situazione di risanamento) e che vengano attuate misure per mantenere costantemente aggiornate determinate informazioni, come concordato con l'autorità di risoluzione, in una fase di risoluzione;
- g) applichino un'adeguata classificazione delle informazioni in base alla loro utilità nell'ambito di una risoluzione, laddove informazioni essenziali per la riuscita della risoluzione, quali le informazioni relative alla scelta, all'attivazione e all'uso degli strumenti di risoluzione, siano aggiornate in via prioritaria rispetto ad altri tipi di informazioni per garantire la pertinenza, l'accuratezza e l'accessibilità delle informazioni pertinenti in caso di risoluzione;

- h) abbiano la capacità di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della CCP in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione, comprese informazioni sulle posizioni di ciascun partecipante diretto e/o cliente per ogni strumento finanziario compensato, nonché l'importo dei margini corrispondenti e dei contratti di garanzia finanziaria costituiti;
- i) siano strutturati in modo da garantire (ove opportuno) la continuità della condivisione e della conservazione delle informazioni all'interno dei sistemi informatici gestionali in caso di risoluzione nel caso in cui, per esempio, gli strumenti di risoluzione possano comportare i) la separazione delle operazioni essenziali e delle attività d'impresa principali dal resto delle operazioni e attività d'impresa, ii) una CCP nuova, iii) una CCP-ponte o iv) qualsiasi altra conseguenza derivante dall'applicazione dello strumento di risoluzione; e
- j) forniscano un archivio completo e consultabile dei contratti di servizio rilevanti e informazioni adeguate i) sul tipo di servizi prestati nell'ambito del contratto, indicando se quest'ultimo sia necessario per svolgere funzioni essenziali e attività d'impresa principali, ii) sul tipo di prestatori (infragruppo, esternalizzati o acquisiti da terzi) e su quali persone giuridiche forniscano e su quali ricevano i servizi, e iii) sui contratti di servizio individuati per contribuire all'elaborazione di contratti di servizio transitori nei casi in cui siano interessati da uno strumento di risoluzione, come quello della vendita dell'attività d'impresa o quello della CCP-ponte;

(3) se l'autorità di risoluzione avrà un accesso pertinente ai sistemi informatici gestionali e alle informazioni necessarie per adottare le decisioni opportune e applicare i poteri di risoluzione; in particolare, la misura in cui l'autorità di risoluzione ha:

- a) pieno accesso alle informazioni utili, necessarie o fondamentali per l'adozione delle decisioni opportune e l'applicazione dei poteri di risoluzione;
- b) l'accesso indipendente a sistemi informatici gestionali attraverso portali internet durante la risoluzione;
- c) la misura in cui si applicano limitazioni relative all'accesso esterno a tali sistemi informatici gestionali e se determinate informazioni possano essere consultate solo nei locali della CCP; e
- d) la possibilità per l'autorità di risoluzione di condividere le informazioni nell'ambito dell'autorità, dei valutatori indipendenti nominati a norma del CCPRRR e di altre entità nell'applicazione degli strumenti di risoluzione, ad esempio la misura in cui le informazioni possono essere gestite, scaricate e condivise sia all'interno che all'esterno del sistema, poiché la possibilità di condividere le informazioni, ove

necessario, può essere di fondamentale importanza nel caso di una risoluzione limitata nel tempo;

(4) se la CCP abbia testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall'autorità di risoluzione e se tali prove comprendano la loro frequenza e la loro portata, in che modo eventuali carenze o limitazioni individuate siano registrate e monitorate e se le informazioni nel sistema informatico gestionale siano adeguatamente testate, monitorate e sottoposte a controlli di qualità in modo ricorrente;

(5) se la CCP sia in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali in relazione alle sue attività d'impresa principali e alle operazioni essenziali sia per la CCP in risoluzione sia per gli altri soggetti coinvolti nell'applicazione di strumenti di risoluzione. Nel corso di tale valutazione l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare:

- a) la misura in cui il sistema o i sistemi informatici gestionali della CCP consentono una separazione delle informazioni, a seconda che ciò avvenga in relazione a una determinata parte delle attività d'impresa principali o delle operazioni essenziali della CCP in contrapposizione al resto delle operazioni e delle attività d'impresa;
- b) la misura in cui la CCP gestisce sistemi informatici gestionali di back-up nel quadro di un protocollo di ridondanza a fini di continuità operativa e la misura in cui tali sistemi potrebbero essere utilizzati in una situazione in cui le attività d'impresa principali e/o le operazioni essenziali sono separate dal resto delle operazioni e delle attività d'impresa;
- c) se, per consentire l'attuazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa o della CCP-ponte, occorra che la CCP duplichi, modifichi o rinnovi software o licenze di PI; e
- d) la misura in cui il sistema informatico gestionale consente un flusso continuo di informazioni tra il resto delle operazioni e delle attività d'impresa della CCP e tutte le operazioni essenziali e le attività d'impresa principali separate, se necessario, al fine di assicurare la continuità delle funzioni essenziali della CCP.

## **5.9 Orientamento 8 – Aspetti da 14 a 17: garanzie od operazioni infragruppo**

L'orientamento 8 ha l'obiettivo di fornire indicazioni su come l'autorità di risoluzione debba valutare i rischi nell'ambito di una risoluzione derivanti dalle relazioni infragruppo (garanzie e operazioni) e accertare la fattibilità della risoluzione della CCP alla luce di tali relazioni. Secondo l'ESMA, le garanzie infragruppo dovrebbero essere valutate in entrambi i sensi, ossia quando sono fornite dalla CCP e quando sono fornite alla CCP.

L'orientamento 8 prevede un insieme comune di elementi e punti di cui l'autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi per valutare gli aspetti da 14 a 17 di cui alla sezione C dell'allegato del CCPRR.

### **Orientamento 8**

L'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto della misura in cui vi sono garanzie infragruppo fornite o ricevute o vi sono operazioni infragruppo effettuate a condizioni di mercato e se i relativi sistemi di gestione dei rischi siano solidi, la misura in cui il ricorso a garanzie od operazioni infragruppo aumenta il rischio di contagio nel gruppo e potrebbe ripercuotersi negativamente su un'altra parte del suo gruppo, in particolare ove tale gruppo comporti l'inclusione di altre FMI nella risoluzione della CCP (aspetti da 14 a 17 della sezione C dell'allegato CCPRRR), valutando i seguenti elementi:

- (1) se i) le garanzie infragruppo o ii) le operazioni infragruppo siano effettuate a condizioni di mercato; nel corso di tale valutazione, l'autorità di risoluzione dovrebbe considerare quanto segue:
  - a) la misura in cui le garanzie infragruppo sono stipulate alle normali condizioni di mercato, considerando il prezzo e i termini della garanzia;
  - b) la misura in cui le operazioni infragruppo sono stipulate alle normali condizioni di mercato, considerando il prezzo e i termini dell'operazione;
  - c) la misura in cui il ricorso a garanzie o operazioni infragruppo aumenta il rischio di contagio nel gruppo, considerando elementi quali l'allocazione delle obbligazioni e delle perdite all'interno del gruppo; e
  - d) la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe ripercuotersi negativamente su un'altra parte del suo gruppo, in particolare ove tale gruppo comprenda altre FMI, considerando l'eventuale presenza di garanzie o transazioni infragruppo stipulate a condizioni favorevoli e l'impatto che ciò potrebbe avere in caso di risoluzione;
- (2) se i sistemi di gestione dei rischi della CCP contemplino tali garanzie infragruppo e se il sistema sia adeguato e solido. Ciò si può valutare considerando la modalità con cui il sistema di gestione del rischio quantifica e descrive il rischio derivante da tali garanzie nei casi in cui la CCP i) è il garante o ii) beneficia di tale garanzia infragruppo, oltre al tipo di dispositivi predisposti per gestire i rischi che tali garanzie infragruppo comportano, se tali dispositivi siano centralizzati a livello di gruppo e se tali garanzie possano rappresentare un rischio rilevante di correlazione sfavorevole;
- (3) se i sistemi di gestione dei rischi della CCP contemplino tali operazioni infragruppo e se il sistema sia adeguato e solido. Ciò si può valutare considerando la modalità



con cui sistema di gestione dei rischi quantifica e indica l'importo delle passività e delle esposizioni che potrebbero derivare da operazioni infragruppo.

## **5.10 Orientamento 9 – Aspetti 19 e 22: applicazione degli strumenti di risoluzione**

L'orientamento 9 ha l'obiettivo di fornire indicazioni su come l'autorità di risoluzione debba valutare la fattibilità della risoluzione della CCP considerando la capacità e la credibilità dell'applicazione degli strumenti di risoluzione previsti dal relativo piano.

L'orientamento 9 prevede un insieme comune di elementi e punti di cui l'autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi per valutare gli aspetti 19 e 22 di cui alla sezione C dell'allegato del CCPRR.

### **Orientamento 9**

L'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto della possibilità e della credibilità dell'applicazione degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto degli strumenti disponibili, della struttura della CCP e delle possibili ripercussioni della loro applicazione su partecipanti diretti e, se del caso, sui relativi clienti, su altre controparti e sui dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi (aspetti 19 e 22 della sezione C dell'allegato del CCPRR), valutando i seguenti elementi:

- (1) se gli strumenti di risoluzione siano adatti alla CCP;
- (2) la misura in cui l'applicazione prevista degli strumenti di risoluzione sarebbe in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi di risoluzione stabiliti dall'articolo 21 del CCPRR;
- (3) se l'attuazione dello strumento o degli strumenti di risoluzione prescelti possa avere ripercussioni sui partecipanti diretti e, se del caso, sui relativi clienti, aumentando per esempio i costi di compensazione, creando costi od obblighi aggiuntivi o riducendo la disponibilità dei servizi di compensazione;
- (4) se l'attuazione dello strumento o degli strumenti di risoluzione scelti possa avere un impatto negativo sulle controparti della CCP (diverse dai partecipanti diretti e dai clienti) o sui portatori di interessi interni, come i dipendenti;
- (5) se le autorità di paesi terzi possano adottare misure quali il congelamento delle attività della CCP o delle sue garanzie finanziarie od opporsi alla loro trasferibilità in

caso di applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa o dello strumento della CCP-ponte.

## **5.11 Orientamento 10 – Aspetto 20: emissione di nuovi strumenti di partecipazione**

L'orientamento 10 ha l'obiettivo di fornire indicazioni sulla fattibilità e sulla credibilità di una potenziale emissione di nuovi strumenti di partecipazione in base al principio sancito dall'articolo 33, paragrafo 1, del CCPRRR, secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, nonché sulla necessità di requisiti specifici. Il presente orientamento ha dimensioni transfrontaliere nel caso in cui siano coinvolti azionisti stranieri, stabiliti in giurisdizioni di paesi terzi, e nell'eventualità in cui si debbano prendere in considerazione requisiti aggiuntivi.

L'orientamento 10 prevede un insieme comune di elementi e punti di cui l'autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi per valutare l'aspetto 20 di cui alla sezione C dell'allegato del CCPRR.

### **Orientamento 10**

L'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto dei requisiti specifici necessari per emettere i nuovi strumenti di partecipazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del CCPRRR (aspetto 20 della sezione C dell'allegato del CCPRRR), valutando i seguenti elementi:

- (1) se l'assetto proprietario attuale della CCP possa costituire la fonte di un rischio di contagio qualora si decida di emettere i nuovi strumenti di partecipazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del CCPRRR e, nello specifico, se tra gli azionisti qualificati figurino enti creditizi, partecipanti diretti della CCP o altri enti finanziari;
- (2) se e in che misura la CCP sia di proprietà dei suoi partecipanti diretti e, più specificamente, se il diritto nazionale applicabile possa prevedere eccezioni di legge alla priorità di crediti nei casi in cui l'emissione di nuovi strumenti di partecipazione è utilizzata come strumento di risoluzione, nonché eventuali rischi di contagio che possano derivare dall'applicazione di tale strumento;
- (3) se esistano eccezioni di legge alla priorità dei crediti nelle normative di qualsiasi giurisdizione di un paese terzo pertinente (per esempio per investitori/azionisti stranieri o partecipanti diretti stranieri/di proprietà straniera) e se ciò possa causare conflitti di legge e, di conseguenza, aumentare le possibilità di rischi legali nell'emissione delle partecipazioni nuove di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del CCPRRR;

- (4) se la conformità ai requisiti applicabili alle offerte pubbliche iniziali influisca sui tempi di emissione dei nuovi strumenti di partecipazione e sull'accredito tempestivo di tali partecipazioni sui conti della CCP, tenendo conto della tempistica e delle tappe intermedie della risoluzione.

## **5.12 Orientamento 11 – Aspetti 18 e 21: risolvibilità dal punto di vista transfrontaliero**

L'orientamento 11 ha l'obiettivo di fornire indicazioni su come l'autorità di risoluzione debba valutare la fattibilità della risoluzione della CCP da un punto di vista transfrontaliero. In tale contesto, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare la fattibilità e la credibilità dei dispositivi predisposti dalla CCP in un contesto transfrontaliero e, nello specifico, in che misura le decisioni adottate ai fini della risoluzione possano essere riconosciute e applicate in altre giurisdizioni, in particolare nei paesi terzi.

L'orientamento 11 prevede un insieme comune di elementi e punti di cui l'autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi per valutare gli aspetti 18 e 21 di cui alla sezione C dell'allegato del CCPRR.

### **Orientamento 11**

L'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto della disponibilità, da parte delle autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione necessari per sostenere le azioni di risoluzione, dei margini per un'azione coordinata con le autorità dei paesi terzi e se vi siano accordi e circostanze che potrebbero ostacolare la risoluzione quando la CCP ha partecipanti diretti o contratti di garanzia stabiliti in giurisdizioni diverse (sezione C, aspetti 18 e 21, dell'allegato del CCPRR), valutando i seguenti elementi:

- (1) se il paese terzo disponga di un quadro che prevede la possibilità di riconoscere l'applicazione degli strumenti di risoluzione e di attuare le azioni di risoluzione avviate dalle autorità di risoluzione nell'UE, qualora tali azioni riguardino persone o soggetti in tale paese terzo;
- (2) se la normativa nella giurisdizione del paese terzo pertinente possa ostacolare le azioni di risoluzione avviate ai sensi del CCPRR, per esempio nel caso in cui il paese terzo possa contestare il diritto dell'autorità di risoluzione di sciogliere alcuni o tutti i contratti della CCP in risoluzione o di applicare gli scarti di garanzia agli utili derivanti dal margine di variazione in sede di risoluzione;
- (3) se i contratti della CCP disciplinati dal diritto di un paese terzo siano chiaramente identificati in un elenco in cui è menzionata l'identità della controparte della CCP;

- (4) se esistano procedure adeguate di coordinamento, comunicazioni e garanzie sulle azioni da avviare tra l'autorità di risoluzione della CCP e l'autorità del paese terzo interessata a causa dell'ubicazione di partecipanti diretti, clienti o prestatori di servizi o dell'ubicazione delle attività investite o fornite come collaterale nell'ambito di contratti di garanzia finanziaria;
- (5) se esistano mezzi adeguati per riconoscere e applicare in un paese terzo le decisioni di risoluzione adottate dalle autorità di risoluzione nell'UE;
- (6) se le normative della giurisdizione o delle giurisdizioni dei paesi terzi in questione prevedano un indennizzo per l'espropriazione o un altro mezzo di ricorso a tutela del diritto di proprietà nel caso in cui i poteri di svalutazione e/o di conversione vengano attuati nel contesto della risoluzione.

### **5.13 Orientamento 12 – Aspetti da 23 a 26: impatto sui sistemi finanziari, sulla fiducia del mercato e sui sistemi di pagamento e di regolamento**

L'orientamento 12 ha l'obiettivo di fornire indicazioni su come l'autorità di risoluzione debba valutare la credibilità della risoluzione della CCP. In tale contesto, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare, nel limite del possibile e sulla base delle conoscenze in possesso dell'autorità di risoluzione, l'impatto delle azioni di risoluzione della CCP sui fornitori, sui clienti e sui portatori di interessi della CCP, sui sistemi di pagamento e di regolamento, sui mercati finanziari, sul sistema finanziario e sull'economia in generale.

L'orientamento 12 prevede un insieme comune di elementi e punti di cui l'autorità di risoluzione dovrebbe avvalersi per valutare gli aspetti da 23 a 26 di cui alla sezione C dell'allegato del CCPRR.

#### **Orientamento 12**

L'autorità di risoluzione dovrebbe tenere conto della misura in cui i) è possibile valutare adeguatamente l'impatto della risoluzione della CCP sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari; ii) la risoluzione della CCP potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale; iii) sarebbe possibile contenere, mediante l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione, il contagio ad altre CCP o ai mercati finanziari; e iv) la risoluzione della CCP potrebbe avere un effetto significativo sul funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento (aspetti da 23 a 26 della

sezione C dell'allegato CCPRRR), valutando, nella misura in cui l'autorità di risoluzione dispone di informazioni e dati, i seguenti elementi:

- (1) se la risoluzione della CCP possa provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato, sull'economia in generale o sul funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento. Questo può verificarsi se tali misure possono colpire negativamente o limitare il normale funzionamento dei mercati finanziari e/o di altre infrastrutture dei mercati finanziari (servite o meno dalla CCP) o del sistema finanziario nel suo complesso. Ciò può avvenire anche nel caso in cui possa rendersi necessaria una sospensione generalizzata della negoziazione e della compensazione o si debbano imporre limiti agli scambi di derivati compensati dalla CCP in risoluzione;
- (2) se la risoluzione della CCP possa causare una potenziale perturbazione sostanziale del funzionamento dei mercati finanziari o ripercuotersi negativamente e in misura considerevole sui costi delle operazioni sui mercati finanziari;
- (3) se il probabile effetto negativo dell'applicazione degli strumenti di risoluzione della CCP sui sistemi finanziari, sull'economia reale o sul funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento di qualsiasi Stato membro individuato o dell'Unione possa limitare la possibilità di applicare un determinato strumento di risoluzione;
- (4) se l'applicazione degli strumenti di risoluzione possa incidere sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari e se tali effetti possano essere adeguatamente valutati definendo scenari, metodologie e indicatori;
- (5) se l'applicazione degli strumenti di risoluzione della CCP possa ripercuotersi sul sistema economico e sulla disponibilità di servizi finanziari nel breve-medio termine, a livello locale o globale per una particolare categoria di derivati o per tutte le attività d'impresa principali della CCP ove quest'ultima si trovi in una situazione di oligopolio o di monopolio di fatto;
- (6) se un'adeguata separazione degli eventuali accordi di interoperabilità in essere tra la CCP sottoposta a risoluzione e altre CCP possa limitare gli effetti negativi dell'applicazione degli strumenti di risoluzione e gestire i rischi di contagio;
- (7) se sia possibile contenere, mediante l'applicazione degli strumenti di risoluzione previsti o l'esercizio dei poteri di risoluzione, il probabile contagio ad altre CCP o ai mercati finanziari e il probabile impatto della risoluzione della CCP sugli operatori del sistema di regolamento e del sistema di pagamento che assistono la CCP e, più in generale, se i sistemi di pagamento e/o di regolamento coinvolti possano subire perdite dovute alla risoluzione della CCP, nonché l'importo di tali perdite.